

LEGGE

recante modifica e integrazione della legge sul controllo delle sostanze e dei precursori stupefacenti

[promulgata nella Gazzetta ufficiale (SG) n. 30 del 1999; modificata con il numero SG n. 63 del 2000, n. 74, 75 e 120 del 2002, numero SG n. 56 del 2003, n. 76, 79 e 103 del 2005, numeri SG n. 30, 75 e 82 del 2006, numeri SG n. 31 e 55 del 2007, numeri SG nn. 36, 43 e 69 del 2008, numeri SG nn. 41, 74, 82 e 93 del 2009, numero SG n. 22 del 2010; modificata, SG n. 23 del 2010; modificata nelle SG nn. 29, 59 e 98 del 2010, nn. 8, 12, 60 e 61 del 2011, nelle SG nn. 83 e 102 del 2012, nn. 52, 68 e 109 del 2013, nelle SG n. 53 del 2014, n. 14 del 2015, nelle SG n. 42 e 58 del 2016, nelle SG nn. 58, 63, 92 e 103 del 2017, nelle SG n. 1, 17, 84 e 102 del 2018, nelle SG n. 24 del 2019 e n. 60 e 105 del 2020 e n. 102 del 2022)

Articolo 1. L'articolo 29 è modificato e completato come segue:

1. Il comma 1 è modificato come segue:

"(1) La coltivazione di piante di canapa (*cannabis*) destinate alla produzione di prodotti privi di effetti psicoattivi contenenti meno dell'1 % in peso di tetraidrocannabinolo è subordinata all'autorizzazione del ministro dell'Agricoltura. Le modalità e le condizioni per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione, nonché per l'immissione in commercio e il controllo, sono stabilite con ordinanza del ministro dell'Agricoltura."

2. Sono inseriti due nuovi paragrafi 2 e 3:

"(2) La trasformazione di piante di canapa (*cannabis*) destinate alla produzione di prodotti non psicoattivi contenenti meno dell'1 % in peso di tetraidrocannabinolo, compresa la fusione, la frantumazione, la macinazione, il trattamento termico, l'essiccazione, l'estrazione, la pressatura e altri processi o una combinazione di tali processi, è subordinata all'autorizzazione del ministro dell'Agricoltura. Le modalità e le condizioni per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione, dell'immissione in commercio e del controllo sono stabilite nell'ordinanza di cui al paragrafo 1.

(3) Ai fini della presente legge, il tenore di tetraidrocannabinolo delle piante del genere canapa (*cannabis*) è determinato nelle cime del fogliame, dei fiori e dei frutti delle piante."

3. Il precedente paragrafo 2 diventa il paragrafo 4.

4. Il precedente paragrafo 3 diventa il paragrafo 5 e i termini "paragrafo 2" sono sostituiti da "paragrafo 4".

5. I precedenti paragrafi 4 e 5 diventano rispettivamente i paragrafi 6 e 7.

Articolo 2. Le parole "ad eccezione dei vegetali e dei prodotti derivati dalla loro trasformazione ai sensi dell'articolo 29" sono inserite alla fine della frase all'articolo 30.

Articolo 3. Nelle disposizioni supplementari, l'articolo 1 è modificato e integrato come segue:

1. Alla fine del punto 2 è inserita la frase "con tenore superiore all'1 % (uno) in peso di tetraidrocannabinolo".

2. Il comma 3 è modificato come segue:

"3. "‘Hashish’: la resina separata meccanicamente della pianta di canapa o la pianta di canapa stessa contenente più dell'1 % (uno) in peso di tetraidrocannabinolo, sottoposto a trattamento meccanico, per cui le sue singole parti non possono essere distinte."

Disposizioni finali

Articolo 4. Entro il 31 dicembre 2023, il ministro dell'Agricoltura rende l'ordinanza di cui all'articolo 29, paragrafo 1, conforme alla presente legge e alla procedura di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo a norma del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).